


# ASSOCIAZIONE MONS. FERDINANDO RODOLFI, PRO MISSA ANTIQUA

## STATUTO



### **ART. 1. Costituzione**

In data 15.11.2015 è costituita tra gli aderenti a questo Statuto una associazione di promozione sociale (ex Legge 383/2000) senza scopo di lucro.

Il funzionamento dell'Associazione è regolato da questo statuto, in conformità alle leggi civili, in ossequio al Magistero della Santa Chiesa cattolica romana.

### **ART. 2. Denominazione**

L'associazione prende la denominazione che segue: Associazione Mons. Ferdinando Rodolfi, pro missa antiqua.

### **ART. 3. Santi Patroni**

L'Associazione riconosce devotamente come propri patroni: l'Immacolata Concezione della B.V.M., San Pio X, Santa Cecilia vergine e martire, e si impegna a commemorarne le festività annuali.

### **ART. 4. Oggetto e mezzi**

L'Associazione ha per fine la crescita e l'incremento spirituale dei suoi membri e di soggetti terzi specialmente per mezzo dell'esercizio del culto

cattolico, così come tramandato dalla santa e venerabile Tradizione della Chiesa, nonché la promozione della forma “straordinaria” del Rito Romano della Santa Messa e dei Sacramenti, così come stabilito dal *motu proprio* “Summorum Pontificum” di papa Benedetto XVI.

L’Associazione si propone perciò di promuovere e sostenere la diffusione del Culto e degli insegnamenti del Magistero.

L’Associazione pratica l’elemosina secondo le facoltà proprie dei suoi componenti.

L’Associazione ha un fine culturale; non si prefigge pertanto alcuno scopo di lucro o di carattere politico.

#### **ART. 5. Durata e ambito operativo**

La durata dell’Associazione è illimitata. L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La sede dell’Associazione può essere fissata o modificata per decisione del Collegio direttivo.

L’Associazione intrattiene relazioni e collaborazioni con enti con scopi affini.

L’Associazione valuta, inoltre, l’eventuale adesione ad associazioni o altri enti a carattere regionale, nazionale o internazionale, che abbiano consonanza con la Chiesa Cattolica, il Pontefice Romano e la gerarchia e per oggetto solo la forma straordinaria del Rito Romano, giusta l’art. 4.

#### **ART. 6. Composizione dell’associazione – Ammissione.**

Membri dell’associazione sono i soci.

I soci hanno diritto di voto e di intervento nell’attività dell’associazione.

Chiunque può divenire socio a condizione che:

- possieda la maggiore età legale;
- accetti integralmente lo Statuto e i fini della Associazione;
- versi la relativa quota associativa annuale al Segretario;
- faccia domanda scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione;
- sia accettato dal Collegio direttivo dell’associazione, che decide in merito all’ammissione a suo insindacabile giudizio, senza necessità di motivazione.
- sia membro effettivo e regolare della Chiesa Cattolica Romana, ne professi integralmente la confessione di fede, ne ami la tradizione liturgica e non sia sottoposto a vincoli di scomunica, interdetto o censura da parte della gerarchia della Chiesa cattolica apostolica romana;

## **ART. 7. Radiazione – Sospensione.**

La qualifica di socio si perde:

- per rinuncia espressa dichiarata per iscritto;
- per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- per radiazione pronunciata dal Presidente, decisa dal Collegio direttivo, qualora vengano a mancare i requisiti per l'ammissione e la permanenza o per altri motivi gravi;
- per sospensione, decisa dal Presidente col consenso del Collegio direttivo; la sospensione di un socio effettivo deve in ogni caso essere confermata dall'Assemblea dei soci con voto deliberativo;
- per decesso.

## **ART. 8. Collegio direttivo.**

Il Collegio direttivo si compone dei seguenti membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- tre Consiglieri di cui uno con funzione di Segretario;

Il Collegio è eletto per la durata di due anni e rimane in carica fino all'elezione di un nuovo Collegio. Il mandato di ogni suo membro è sempre rinnovabile.

Qualunque socio può proporsi o essere proposto per il Collegio direttivo.

Per motivi gravi, uno o più membri del Collegio possono dimettersi dall'incarico.

Per motivi gravi, l'Assemblea dei soci, con voto deliberativo dei tre quinti (3/5) di tutti i soci effettivi, può esonerare dall'incarico uno o più membri del Collegio.

I membri del Collegio, in caso di gravi necessità, possono farsi rappresentare in Assemblea da un socio designato per l'occasione; tuttavia non possono delegare il loro voto.

Il ruolo dei componenti del Collegio è definito dallo Statuto e dai regolamenti interni dell'associazione.

Il Collegio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità che verranno stabilite nei regolamenti interni.

Il Presidente designa il consigliere che svolgerà funzioni di Segretario.

## **ART. 9. Il Presidente.**

Il Presidente è il responsabile dell'associazione e la rappresenta in tutti gli atti della vita civile ed ecclesiastica.

Convoca le Assemblee dei soci e del Collegio direttivo.

In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni di rappresentanza del Vicepresidente.

Al Presidente spetta, sentito il Segretario, di proporre all'approvazione del Collegio direttivo le quote associative annuali; in caso di necessità può avanzare alla Assemblea dei soci la richiesta di un contributo straordinario.

Il Presidente può esonerare per un anno un associato dal versamento della quota.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, secondo le modalità che verranno stabilite nei regolamenti interni..

#### **ART. 10. Il Vicepresidente.**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di necessità in tutte le sue funzioni e lo consiglia e assiste in tutti gli atti del suo mandato.

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea, secondo le modalità che verranno stabilite nei regolamenti interni..

#### **ART. 11. Il Segretario.**

Il Segretario è incaricato di tutto ciò che concerne la corrispondenza e gli archivi. Redige i verbali delle Assemblee e delle deliberazioni e ne assicura la conservazione.

Il Segretario è altresì incaricato di tutto ciò che concerne la gestione del patrimonio dell'Associazione. Effettua tutti i pagamenti e riceve le quote associative, sotto la sorveglianza del Presidente. Tiene la contabilità dell'associazione e la gestione del conto corrente bancario e ne rende conto ogni anno all'Assemblea dei soci, che delibera sulla sua gestione.

Il Segretario rende conto continuamente della situazione patrimoniale dell'associazione al Presidente ed è da questi consultato nello stabilimento delle quote associative e dei contributi straordinari.

Ogni spesa deve essere autorizzata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

Il Segretario rende conto del suo mandato alle Assemblee generali.

Il Segretario è designato dal Presidente che lo sceglie tra i Consiglieri eletti.

#### **ART. 12. Assemblee dei soci.**

Le Assemblee dei soci sono convocate dal Presidente e sono aperte a tutti i soci, senza distinzione.

Su domanda di un quarto dei soci effettivi, il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro un mese.

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

I soci sono convocati in Assemblea con un anticipo di almeno sette giorni, secondo le modalità stabilite dal Collegio direttivo. Ad ogni riunione dell'Assemblea il Segretario farà la lista dei presenti.

E' tenuto il verbale delle Assemblee; i verbali sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente.

### **ART. 13. Assemblea ordinaria.**

L'Assemblea ordinaria si tiene secondo le modalità prescritte nella frequenza opportuna per gli interessi dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno.

L'ordine del giorno è stabilito dal Segretario d'accordo col Presidente. Qualunque socio può preventivamente suggerire punti dell'ordine del giorno al Segretario, il quale però resta libero alle condizioni stabilite.

Il Presidente, o il Vicepresidente in caso di impedimento, presiede, espone la situazione morale dell'Associazione e rende conto della sua attività.

Al termine dell'anno sociale, il Segretario rende conto della sua gestione e sottomette il bilancio annuale all'approvazione dei soci effettivi.

I soci in riunione deliberano:

- sulla gestione del Collegio direttivo;
- sulla situazione morale e finanziaria dell'associazione.

In Assemblea si approvano i conti dell'esercizio chiuso, si vota il budget dell'esercizio successivo, si delibera soltanto sulle questioni iscritte all'ordine del giorno.

L'Assemblea procede all'elezione dei nuovi membri del Collegio direttivo. Essa stabilisce, tramite votazione, la conclusione degli atti o delle operazioni che eccedono i poteri del Collegio.

Non è stabilito un numero minimo di soci per la valida costituzione dell'Assemblea.

In Assemblea i soci deliberano con voto palese a maggioranza semplice della metà più uno dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante. Lo scrutinio segreto si ha ogni volta che almeno la metà dei presenti lo ritenga necessario.

### **ART. 14. Assemblea straordinaria.**

L'Assemblea dei membri ha carattere straordinario quando decide sulle modifiche allo Statuto, sulla dissoluzione della Associazione o la sua fusione con ogni altra associazione avente il medesimo fine.

Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci. In essa, le decisioni saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Se il quorum non è raggiunto a questa prima riunione, dopo almeno sette giorni potrà esserne convocata un'altra; in quest'ultima riunione dell'Assemblea non sarà richiesto nessun quorum costitutivo, ma le decisioni dovranno essere comunque prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

**ART. 15. Verbali.**

I verbali delle riunioni devono rendere conto delle deliberazioni e dei risultati delle votazioni.

I verbali sono conservati nell'archivio dell'Associazione; essi sono redatti dal Segretario sotto il controllo del Presidente.

Il Segretario può autenticare copie dei verbali.

**ART. 16. Scioglimento e liquidazione.**

La decisione dello scioglimento dell'Associazione spetta soltanto all'Assemblea generale dei soci, convocata appositamente secondo le modalità prevista allo Statuto.

La riunione dell'Assemblea convocata a questo scopo nomina uno o più liquidatori incaricati delle operazioni di liquidazione.

Alla chiusura della liquidazione, l'Assemblea dei soci può decidere la devoluzione dell'attivo netto del patrimonio a favore di altre associazioni a sua scelta, aventi lo stesso scopo.

**ART. 17. Risorse economiche.**

L'Associazione si finanzia ordinariamente col contributo dei suoi soci, fissato secondo le modalità previste, nonché con le oblazioni raccolte durante le Sante Messe e le altre funzioni.

Il Collegio direttivo può accettare a nome dell'Associazione qualsiasi donativo, purché non comporti danno all'onore dell'associazione e non la distolga dai suoi fini specifici.

**ART. 18. Regolamento.**

Il Collegio direttivo, qualora lo giudichi necessario, potrà stabilire il testo di un regolamento interno che determini i dettagli dell'esecuzione del presente Statuto.

Tale regolamento sarà allora sottoposto all'approvazione della Assemblea dei soci, così come le sue eventuali modifiche.

**ART. 19. Formalità.**

L'Associazione ha carattere privato; tuttavia, su decisione dell'Assemblea dei soci, può richiedere riconoscimento pubblico, civile o ecclesiastico, e acquisire personalità giuridica.

Il Presidente, a nome dell'Associazione, è incaricato di adempiere a tutte le formalità richieste in tale caso.